

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Pedagogia arancia-APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata **"Pedagogia Arancia – APS"**, operante senza fini di lucro, di seguito anche "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Bologna**.

L'eventuale trasferimento della sede sociale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è **illimitata**, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. Le attività sono principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura educativa
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della povertà educativa, al benessere di bambine e adolescenti e al sostegno dei percorsi educativi e formativi;
- e) promozione della cultura della pace, della nonviolenza, del rispetto reciproco e della convivenza sociale;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, con particolare attenzione ai diritti dell'infanzia, delle famiglie e alle pari opportunità.
- g) Promuovere la ricerca negli ambiti specifici dell'associazione.
- h) Favorire una cultura della nascita e dell'infanzia rispettosa delle emozioni, delle scelte e dei bisogni affettivi di bambini e bambine, madri e padri, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- i) promuovere una cultura dell'infanzia e dell'educazione attenta ai diritti, ai bisogni e alle potenzialità di ciascuna, attraverso approcci pedagogici rispettosi, inclusivi e orientati al benessere.

In particolare per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

gaia D'Angelo
 Fiorenza Rucconi
 Federica Velli
 Erika

Roberto Repolletano
 Franco Rieti
 Laura Rieti

- promuovere e realizzare attività di divulgazione pedagogica, sensibilizzazione e informazione sui temi dell'educazione, dell'infanzia e della genitorialità, attraverso incontri, eventi, percorsi formativi strumenti comunicativi accessibili e attraverso attività editoriali come pubblicazioni, anche online, di opuscoli, libri e materiale informativo di varia natura attinenti agli scopi associativi;
- Promuovere attività culturali in tema di maternità, paternità, nascita e infanzia, come convegni, seminari, presentazione di libri, attività artistiche, eventi, eccetera;
- organizzazione di percorsi formativi professionali e di aggiornamento, seminari, workshop, laboratori, eccetera.. rivolti a professioniste e professionisti del supporto e dell'assistenza alla genitorialità e all'infanzia;
- progettare e realizzare attività educative, culturali e laboratoriali rivolte a bambine, famiglie e comunità educante, anche in collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore e soggetti privati;
- promuovere laboratori intergenerazionali volti a favorire l'incontro attivo tra bambini, adulti e anziani;
- promuovere la lettura e la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza come strumenti educativi, relazionali e di benessere, attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi di promozione della lettura, letture ad alta voce, laboratori espressivi e creativi, incontri con famiglie, bambine, educatrici ed educatori, insegnanti e comunità educante, nonché attività di sensibilizzazione sui benefici della lettura precoce, della narrazione e dell'educazione alla lettura in ogni fase della crescita;
- ideare, realizzare e diffondere progetti educativi, materiali divulgativi, contenuti editoriali e strumenti comunicativi, anche digitali, finalizzati alla promozione della lettura, della narrazione e della cultura dell'infanzia, con particolare attenzione ai temi delle emozioni, delle relazioni, dell'inclusione e della genitorialità;
- organizzare corsi, workshop, seminari ed eventi formativi rivolti a educatrici ed educatori, insegnanti, operatrici e operatori culturali, bibliotecari, professioniste e professionisti interessati alla promozione della cultura dell'infanzia e della lettura, nonché percorsi di formazione alla scrittura, alla narrazione e alla progettazione di attività educative e culturali, anche in ambito editoriale e creativo;
- promozione di percorsi di dialogo interculturale.
- attività di benessere psicofisico per bambini e adulti (yoga, percorsi di movimento, psicomotricità);
- offrire percorsi di accompagnamento educativo e consulenza pedagogica, individuali e di gruppo, volti a sostenere le relazioni educative, il benessere familiare e la costruzione di contesti educativi inclusivi; consulenze inerenti alle finalità associative in contesti quali quelli scolastici, educativi, culturali, sanitari, aziendali e per il tempo libero;
- Organizzazione di ludoteche, centri estivi e spazi gioco con finalità educative e ricreative per minori e famiglie;
- Erogazione di servizi educativi flessibili di supporto alle famiglie attraverso l'organizzazione di spazi educativi e attività condotte da professionisti, per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro: come servizio baby sitting, baby parking, eccetera;
- sviluppare progetti di comunità orientati alla creazione, valorizzazione e cura di spazi educativi, sociali e culturali, sia pubblici sia privati, favorendo la partecipazione attiva delle persone e delle reti territoriali;
- Organizzare all'occorrenza attività, laboratori, feste e manifestazioni al fine di autofinanziarsi.
- Agevolare gruppi di socializzazione su tematiche relative alla genitorialità in tutte le sue possibili declinazioni, senza discriminazioni di alcun tipo, anche attraverso laboratori e attività creative, artistiche ed espressive;
- Favorire la creazione di équipe di lavoro multidisciplinari allo scopo di potenziare il sostegno alla genitorialità e all'infanzia.

io DiAngelo
 Federico Teves
 Erika
 Landi

Roberto Azzoluto
 Federico Vello
 Franco D'Alto

Le attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e ai loro familiari nonché a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente (Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari).

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività in sede di approvazione del bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera, gratuita dei propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazione di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Pio Di Angelo
Francesco Ruelwils
Francesco Ruelwils
Lamela

Roberto Rapolitano
Federico Vellio
Eugenio

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, ed è annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è presentata in forma scritta dall'interessato, anche mediante posta elettronica o mediante deposito presso la sede dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, nonché l'impegno a rispettare eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ha facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto nella prima convocazione utile. Resta fermo il diritto dell'Assemblea di confermare o rivedere la decisione del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione presentata da persona minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, a causa del mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito;
- per esclusione.

*Pio D'Amico
Giovanna Tuccillo
Francesca Ricci
Laura Neri*

*Roberto Agostino
Federico Vello
Eugenio*

La quota associativa è annuale e si intende versata per i successivi 365 giorni.

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato **entro 5 giorni dalla notifica di approvazione a socio**. Il mancato pagamento entro tale termine comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

Per la qualifica di socio per decadenza, il socio che non rinnova il versamento della quota associativa entro il termine annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione **in forma scritta, anche tramite posta elettronica**, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile e provvede alla relativa annotazione nel libro degli associati.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti interni o delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso la facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, **entro 60 giorni dalla comunicazione**, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncia alla prima convocazione utile.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro degli associati conseguente alla deliberazione dell'Assemblea che ratifica il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;

ca. Diapero
Federico Tassinari
Luca R. G. S.
Lam. R. M. T.

Roberto Roplatano
Federico Vaullo
E. a. F. S.

- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se istituito);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni della Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purchè sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica con conferma di lettura, almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve essere resa conoscibile a tutti i soci, in modo da garantirne la partecipazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio – video – il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio – video) che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Giorgio D'Amico
 Federico Tavorini
 Franco Alletti
 Lamerchia

Roberto Repolitano
 Federico Verulo
 Enrico

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di una delega, al fine di promuovere la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

pie Mappello
Francesca Tencosini
Francesca Patrucco
Lamberti

Roberto Napoletano
Federica Vucillo
Elia

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sullo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio stesso.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione.

In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede all'elezione del membro mancante. I membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.

Art. 15 – Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche tramite e-mail, almeno 14 giorni prima della riunione. Ai fini organizzativi, questa modalità costituisce la modalità unica di convocazione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Roberto Rapalato
Federico Verrini
Elisa

Roberto Rapalato
Federico Verrini
Elisa

Il Consiglio può riunirsi anche a distanza, mediante strumenti telematici, purché sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei partecipanti, il diritto di intervento alla discussione dei punti all'ordine del giorno e il diritto di voto. Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo, ivi inclusi il quorum di validità delle sedute, le maggioranze necessarie per l'assunzione delle deliberazioni e le modalità di voto, anche a distanza, è disciplinato da apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea e aggiornabile secondo le esigenze.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente della seduta, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

1000
Fagnola
Fagnola
Lamberti

Roberto
Fedele
Eraldo

In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

LUOGO E DATA

Bologna, 01/04/2026

FIRME DEI SOCI

Gaio Simele
Federico Taveroni
Francesca Ricci
Lamberto

Roberto Lepetit
Federico Venuto
S. P. B.

